

## CHIARIMENTO 1.

Con riferimento all'art. 15 del Disciplinare di gara, di seguito interamente riportato:

### **15 - Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'Aggiudicatario**

*Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016, una volta pervenute le offerte, l'amministrazione:*

*a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;*

*b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;*

*c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;*

*d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;*

*e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.*

*La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.*

*Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'art 183 del D.Lgs 50/2016.*

### Si precisa che:

- Il termine "promotore", di cui all'art. 15 del Disciplinare di gara, è da intendersi come aggiudicatario provvisorio della procedura di selezione;
- Sempre nel Disciplinare di gara, con riferimento a quanto riportato all'art 15 lettera c), si ritiene opportuno espressamente ribadire che tale disposizione, prevista dal D.lgs 50/2016, è di carattere generale e non specifica per l'intervento oggetto della presente selezione.  
Nel caso di specie si sottolinea che il progetto definitivo non potrà subire richieste di integrazioni e/o modifiche, se non quelle legate agli interventi opzionali, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 e finalizzate all'approvazione del progetto.

**Si informa inoltre che:**

Il promotore, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, è la Società Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. che ha presentato in data 23 giugno 2016 e parzialmente integrata in data 06 luglio 2016: "PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI, AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 19 D.LGS. 163/2006 ORA ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016".

Il promotore, in questo caso la Società di cui sopra, qualora non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione il DIRITTO DI PRELAZIONE; il tutto nel rispetto delle norme specifiche.